

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE, SUI SUOI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E SULLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI IBIPs**AVVERTENZA**

Ai sensi della vigente normativa il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento **prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione.**

Può metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, può pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

In occasione del rinnovo di un contratto in essere il distributore consegna/trasmette al contraente il presente documento solo in caso di modifiche di rilievo delle informazioni contenute.

SEZIONE I**Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto****1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

- | | | | |
|--------------------------|---|---|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Nome e Cognome
Sezione RUI
Residenza
Cellulare
E-mail
Nella sua qualità di | Massimo Monti
B Numero B000062102
Corso Francia n. 333/4 10142 Torino
+39 335 1215623
massimo.monti@momabroker.it
Responsabile dell'attività di intermediazione | Data iscrizione 19/03/2007 |
| <input type="checkbox"/> | Nome e Cognome
Sezione RUI
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nella sua qualità di | Paolo Pezza
B Numero B000013458
Corso Vinzaglio n. 29 10121 Torino
+39 335 5695511
paolo.pezza@momabroker.it
Responsabile dell'attività di intermediazione | Data iscrizione 01/02/2007 |
| <input type="checkbox"/> | Nome e Cognome
Sezione RUI
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nella sua qualità di | Omar Casale
E Numero E000692848
Via Orbassano n. 68/F 10060 None TO
+39 348 8223218
borgaretto@momabroker.it
Collaboratore dell'intermediario distributore | Data iscrizione 30/09/2021 |
| <input type="checkbox"/> | Nome e Cognome
Sezione RUI
Indirizzo
E-mail
Nella sua qualità di | Vanessa Coiana
E Numero E000692849
Via Sacra di San Michele n. 6/A 10045 Piossasco TO
borgaretto@momabroker.it
Collaboratore o dipendente dell'intermediario Omar Casale | Data iscrizione 30/09/2021 |
| <input type="checkbox"/> | Nome e Cognome
Sezione RUI
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nella sua qualità di | Enrica Mancini
E Numero E000097505
Corso Casale n. 400/10 10132 Torino
+39 339 7105241
enrica.mancini@momabroker.it
Collaboratore dell'intermediario distributore | Data iscrizione 11/05/2007 |
| <input type="checkbox"/> | Nome e Cognome
Sezione RUI
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nella sua qualità di | Valerio Martin
E Numero E000101731
Via degli Alleati n. 11 10042 Nichelino TO
+39 348 9310832
valerio.martin@momabroker.it
Collaboratore dell'intermediario distributore | Data iscrizione 02/04/2007 |
| <input type="checkbox"/> | Nome e Cognome
Sezione RUI
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nella sua qualità di | Morena Matilde Morabito
E Numero E000107151
via Trinità n. 15 10020 Montaldo Torinese TO
+39 344 1090820
morenamm.70@gmail.com
Collaboratore dell'intermediario distributore | Data iscrizione 01/06/2007 |
| <input type="checkbox"/> | Nome e Cognome
Sezione RUI
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nella sua qualità di | Francesco Matteo Petruzza
E Numero E000687234
via Gaudenzio Ferrari n. 13 10124 Torino
+39 347 4441312
matteopetruzza@live.it
Collaboratore dell'intermediario distributore | Data iscrizione 09/06/2021 |

- Nome e Cognome Valentino Provera
Sezione RUI E Numero E000524164 Data iscrizione 02/07/2015
Indirizzo via Massimo Montano n. 26 10143 Torino
Cellulare +39 334 8830000
E-mail valentino.provera@momabroker.it
Nella sua qualità di Collaboratore dell'intermediario distributore
- Nome e Cognome
Sezione RUI E Numero Data iscrizione
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nella sua qualità di
- Nome e Cognome Katia Fregnan
Codice fiscale FRGKTA71L55L219R
Indirizzo via Nicomede Bianchi n. 70/1 10146 Torino
E-mail katia.fregnan@momabroker.it
Nella sua qualità di Addetto all'interno dei locali dell'intermediario distributore
- Nome e Cognome
Codice fiscale
Indirizzo
E-mail
Nella sua qualità di

2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

Ragione sociale MOMA BROKER Srl
Sezione RUI B Numero B000532005
Data iscrizione 30/09/2015
Sede legale ed operativa via Giacomo Medici n. 20 10143 Torino
Telefono +39 011 7576419
E-mail info@momabroker.it
E-mail reclami@momabroker.it (da utilizzare in caso di reclamo ai sensi del secondo comma della sezione V)
Pec momabroker@pec.momabroker.it
Website www.momabroker.it

**I dati identificativi e di iscrizione dell'Intermediario sopra forniti possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it
Autorità Competente alla Vigilanza: IVASS – Via del Quirinale n. 21 00187 Roma**

**SEZIONE II
Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo**

Il broker informa che:

- a. l'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018 è disponibile presso i propri locali e sul sito internet www.momabroker.it
- b. In caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il cliente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale.

**SEZIONE III
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse**

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker MOMA BROKER Srl non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'impresa di assicurazione o delle imprese di assicurazione proposte.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di una impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker MOMA BROKER Srl.

MOMA BROKER Srl ha una compagine societaria composta da due soggetti, uno fisico ed uno giuridico. La presenza del soggetto giuridico comporta gli stretti legami di cui all'art. 109, comma 4 sexies, del CAP. Tale situazione è stata opportunamente dichiarata all'IVASS. Gli stretti legami non sono tali da ostacolare o impedire in alcun modo il potere di vigilanza dell'IVASS, non comportano conflitto di interesse e la MOMA BROKER Srl resta assolutamente e completamente libera di proporre ai propri clienti le imprese di assicurazione che ritiene più opportune ed idonee alla copertura dei rischi.

2

SEZIONE IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

MOMA BROKER Srl informa:

- che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- che il contraente e/o l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico, ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al broker al seguente indirizzo:

MOMA BROKER Srl - Via Giacomo Medici n. 20 10143 Torino
E-mail: reclami@momabroker.it - Pec: momabroker@pec.momabroker.it

- che, nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato o comunque l'avente diritto può rivolgersi all'IVASS al seguente indirizzo:

IVASS - Servizio Vigilanza Intermediari - via del Quirinale n. 21 00187 Roma
E-mail: scrivi@ivass.it - Pec: ivass@pec.ivass.it

allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la CONSAP al seguente indirizzo:

CONSAP - via Yser n. 14 00198 Roma
E-mail: fondobrokers@consap.it - Pec: consap@pec.consap.it

per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale a lui causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente primo comma.

SEZIONE V

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi non IBIPs

- a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker:
 - consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018)
 - consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa l'eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018)
- b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
- d) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5 del CAP e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

- e) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

SEZIONE VI

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi IBIPs

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del CAP

SEZIONE VII

Informazioni sul modello di distribuzione

- a. L'attività del broker MOMA BROKER Srl viene svolta su incarico del cliente
- b. Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale)
- Assieme 2008 Spa
Sezione RUI A Numero 000265176 del 16/06/2008
Emittente
Accordo non ratificato ex art. 118 CAP, pagamento non liberatorio
- Assiroero Sas
Sezione RUI A Numero 000401507 del 13/12/2011
Emittente
Accordo non ratificato ex art. 118 CAP, pagamento non liberatorio
- Assisantarita di Gambino A. e C. Sas
Sezione RUI A Numero 000107150 del 01/06/2007
Emittente
Accordo non ratificato ex art. 118 CAP, pagamento non liberatorio
- Beltramo Assicurazioni Snc
Sezione RUI A Numero 000121769 del 12/03/2007
Emittente
Accordo non ratificato ex art. 118 CAP, pagamento non liberatorio
- Gilardi Giuseppe
Sezione RUI B Numero 000014239 del 01/02/2007
Emittente
Accordo non ratificato ex art. 118 CAP, pagamento non liberatorio
- Grandi Dino
Sezione RUI A Numero 000070728 del 12/02/2007
Emittente
Accordo non ratificato ex art. 118 CAP, pagamento non liberatorio

SEZIONE VIII Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto il broker MOMA BROKER Srl dichiara che:

- a. fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP, ovvero una raccomandazione personalizzata
- b. fornisce indicazione delle attività prestate, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza ⁽¹⁾
- c. fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale basata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- d. fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121 septies del CAP
- e. fornisce una consulenza su base indipendente
- f. fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo
- g. distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione
- h. fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata ⁽²⁾
- i. fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento UE n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 ⁽²⁾
- l. MOMA BROKER Srl ha una compagine societaria composta da due soggetti, uno fisico ed uno giuridico. La presenza del soggetto giuridico comporta gli stretti legami di cui all'art. 109, comma 4 sexies, del CAP. Tale situazione è stata opportunamente dichiarata all'IVASS. Gli stretti legami non sono tali da ostacolare o impedire in alcun modo il potere di vigilanza dell'IVASS, non comportano conflitto di interesse e MOMA BROKER Srl resta assolutamente e completamente libera di proporre ai propri clienti le imprese di assicurazione che ritiene più opportune ed idonee alla copertura dei rischi

⁽¹⁾ Qualora tale indicazione sia esplicitata nella lettera di incarico ovvero nella raccomandazione personalizzata, è possibile rinviare la descrizione delle attività di consulenza a quanto contenuto in tali documenti

⁽²⁾ Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui alle lettere h) e i) può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento UE n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del CAP

SEZIONE IX Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal broker MOMA BROKER Srl per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da ⁽³⁾:

- a. onorario corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti pari ad Euro
- b. commissione inclusa nel premio assicurativo
- c. importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza
- d. importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, nonché dall'articolo 121-sexies del CAP e dalle disposizioni regolamentari di attuazione (comunicazione relativa ai caricamenti) ⁽⁴⁾

⁽³⁾ Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo (è necessario indicare la natura di tutte le remunerazioni percepite nell'intermediazione dai vari soggetti)

⁽⁴⁾ L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento UE n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del CAP

SEZIONE X
Informazioni relative al pagamento dei premi

- a. Con riferimento al pagamento dei premi il broker MOMA BROKER Srl dichiara che:
1. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso
ovvero
 2. Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del CAP una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00
- b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità
- c. Il contratto emesso n. è collocato con l'impresa
- con autorizzazione ex art. 118 CAP (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
 - senza autorizzazione ex art. 118 CAP (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)

Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del CAP fino al rilascio della relativa quietanza sottoscritta